

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC

10000/141/768

ELECTIONS,
NO DATE(?)
OCT. 1944 - A

10000/141/768

ELECTIONS, MATERIAL SENT TO AMG PROVINCES
NO DATE (?)
OCT. 1944 - APR. 1945

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
SERVIZIO ELETTORALE

Pubblicazione N. 3

ISTRUZIONI

PER LA RIPARTIZIONE DEI COMUNI
IN SEZIONI ELETTORALI E PER LA
COMPILAZIONE DELLE RELATIVE LISTE



2092

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
ROMA - 1945

0545

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
SERVIZIO ELETTORALE

Pubblicazione N. 3

ISTRUZIONI

PER LA RIPARTIZIONE DEI COMUNI
IN SEZIONI ELETTORALI E PER LA
COMPIAZIONE DELLE RELATIVE LISTE



ISTITUTO POLITICO DELL'ALTO ADIGE
ROMA - 1947

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
SERVIZIO ELETTORALE

Pubblicazione N. 3

ISTRUZIONI

PER LA RIPARTIZIONE DEI COMUNI
IN SEZIONI ELETTORALI E PER LA
COMPILAZIONE DELLE RELATIVE LISTE



ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
ROMA - 1945

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale
dell'Amministrazione civile

SERVIZIO ELETTORALE

PROTOCOLLO N. 4855-V

Roma, 21 aprile 1945

Ai Prefetti de.

REGNO

e, per conoscenza:

Agli Alti Commissari per la
SICILIA e la SARDEGNA

Ai sindaci dei comuni del
REGNO

OGGETTO: Sezioni elettorali e liste relative.

Con decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, in corso di pubblicazione, sono state approvate le norme per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e per la compilazione delle liste relative.

Il provvedimento completa il sistema delle norme legislative e regolamentari concernenti la disciplina delle operazioni preliminari alla convocazione dei comizi. Questa fase conclusiva del primo stadio della procedura elettorale assume, per l'importanza degli adempimenti prescritti, rilievo notevolissimo, sì da richiedere e giustificare una disamina minuziosa delle singole disposizioni del provvedimento. Malgrado la sua ampiezza, tale disamina potrebbe tuttavia ingenerare qualche perplessità se non fosse preceduta da una avvertenza preliminare la cui utilità apparirà sempre più evidente nel corso dell'esegesi. E cioè che lo stretto concatenamento delle operazioni elettorali tra loro rende necessario anticipare, in questa sede, talune delle istruzioni che più propriamente si riferiscono alla votazione ed agli atti di scrutinio e delle quali sarà detto con maggiori particolari a suo tempo.

Articolo 1.

La ripartizione del comune in sezioni s'inserisce nel complesso meccanismo degli atti mediante i quali si determina ed estrinseca la volontà del corpo elettorale. Unica è senza dubbio questa volontà, come unitaria è l'assemblea che la esprime, poichè il frazionamento del collegio avviene al solo scopo di rendere più spedita la procedura e meno disagiata l'esercizio del voto.

Non si creda però che la suddivisione sia una mera facoltà discrezionale del sindaco e ch'essa possa pertanto at-

tuarsi anche in difformità dagli scopi suaccennati. E' del resto intuitivo che una ripartizione arbitraria potrebbe essere dedotta come vizio delle operazioni elettorali ed importare la nullità delle elezioni medesime.

Giova qui chiarire che, trattandosi di liste uniche, da valere anche per le elezioni amministrative, non si è ritenuto possibile prescindere, in alcun caso, dalla circoscrizione comunale nella determinazione delle sezioni. Ciò spiega perchè il provvedimento in esame si discosti in parte o non riproduca alcune disposizioni degli articoli 29 della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495, e 53 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ai quali si riallaccia.

Le sezioni sono costituite promiscuamente: qualsiasi distinzione in materia, anche se confortata da ragionevoli considerazioni di opportunità, avrebbe contrastato in certo qual modo al principio della parità giuridica dei due sessi, principio che dalla recente concessione del suffragio universale alle donne ha ricevuto nuova conferma ed estensione.

Le prevedibili difficoltà in cui molti comuni si troveranno per il reperimento dei locali di convocazione degli elettori ha suggerito di portare a mille il numero massimo degli iscritti per ogni sezione. E ciò non tanto per l'accresciuta massa dei votanti in conseguenza del suffragio femminile quanto per le numerose distruzioni causate dalla guerra e per le requisizioni cui ha dato luogo la sistemazione dei profughi e dei sinistrati oltretutto il soddisfacimento delle necessità militari.

Il criterio del numero è senza dubbio fondamentale per la ripartizione del corpo elettorale, ma non esclusivo poichè alla costituzione delle sezioni può farsi luogo anche in relazione a determinate esigenze o presupposti, e, cioè, quando concorrano condizioni speciali di lontananza e viabilità o circostanze connesse con la situazione eccezionale dei singoli centri abitati per effetto degli eventi bellici. In tale ipotesi il decreto legislativo consente che le sezioni comprendano un numero di elettori minore di cento, ma giammai inferiore a 50.

Come si è già posto in risalto, di quest'ultima facoltà dovrà farsi uso soltanto allorchè sussista una necessità effettiva: tale è da considerare anche l'eccessivo disagio cui sarebbero altrimenti esposti gli elettori.

Infine, per il rilevato coordinamento delle operazioni elettorali, è indispensabile che, una volta definitivamente

costi e le sezioni, i Prefetti ne diano comunicazione, distintamente per comuni, al Primo Presidente della Corte di Appello competente per territorio affinché questi ne abbia norma nella futura designazione dei presidenti dei singoli uffici elettorali o seggi.

Articolo 2.

L'articolo rappresenta, per il suo contenuto, come il fulcro e l'elemento motore di tutta la serie di operazioni nelle quali si esaurisce la disciplina della materia.

Distrutte con l'introduzione dell'ordinamento podestario le premesse del meccanismo elettorale, non rimaneva logicamente che attendere la formazione delle liste generali per poter realizzare una condizione ancora più prossima ed essenziale alla convocazione dei comizi giacchè, nell'assenza di liste permanenti con relativa annuale revisione, veniva a mancare ogni indizio circa il numero degli elettori e la loro distribuzione nel territorio del comune.

In aderenza allo spirito della legislazione anteriore, si è mantenuta la deliberazione come manifestazione formale della volontà operante del capo dell'amministrazione comunale. E ciò anche per conferire all'atto maggiore solennità, se si tien conto che il sindaco potrebbe disporre in merito con ordinanza o che la deliberazione non è soggetta a speciale approvazione, dato l'oggetto peculiare su cui verte.

Tre sono i provvedimenti concreti che il sindaco adotta con la deliberazione:

- a) ripartizione del comune in sezioni;
- b) determinazione della circoscrizione di ciascuna sezione;
- c) determinazione del luogo di convocazione degli elettori per ogni singola sezione.

Nello stesso periodo di quindici giorni dalla formazione delle liste maschili e femminili il sindaco provvede altresì alla compilazione delle liste di sezione, ma di queste sarà detto più diffusamente a proposito dell'ultimo comma dell'articolo.

Il Ministero non si nasconde le difficoltà che molti comuni — e particolarmente quelli duramente provati dalla guerra e quelli che siano sedi di comandi o di reparti Alleati — incontreranno nella ricerca dei locali occorrenti per la convocazione degli elettori di ciascuna sezione, attesa

6

anche l'elevato numero di elettori in conseguenza dell'estensione del suffragio alle donne; ma confida nella accortezza dei sindaci e nel senso di solidale comprensione delle autorità tutte, non escluse quelle Alleate, già interessate dal Ministero stesso alla questione, perchè sia rimosso ogni ostacolo e sia consentita fin d'ora la momentanea disponibilità, per il giorno delle elezioni, di locali attualmente adibiti ad uso scolastico, di uffici, ecc., o requisiti per esigenze militari.

I criteri che presiedono alla suddivisione del comune sono stati già illustrati nella disamina dell'articolo precedente. Qui sono da prendere in considerazione quelli che regolano l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni. Ora il criterio principale è dato dall'abitazione ed esso vi desunto dalla lista generale sulla cui base si fa luogo alla compilazione della lista sezionale.

Non sarà superfluo ricordare ancora una volta come, oltre che dalla speditezza delle operazioni di votazione e di scrutinio, il frazionamento del corpo elettorale sia reso necessario soprattutto da ragioni di convenienza e comodità degli elettori medesimi. E che il criterio sia decisivo, è comprovato dal fatto che esso opera anche nei confronti dei profughi e degli sfollati, i quali si siano avvalsi della facoltà ammessa dall'art. 25 del decreto ministeriale sopracitato (iscrizione nelle liste del comune di provenienza).

Il criterio comporta naturalmente delle eccezioni: tra queste la più importante consegue alla disposizione dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 201, che consente al cittadino di ottenere la iscrizione nella lista di un comune diverso da quello di residenza, semprechè abbia quivi il centro principale dei propri affari od interessi. Non potendo farsi ricorso all'abitazione suffraggi, nella specie, il criterio della ripartizione fra le varie liste sezionali secondo l'ordine alfabetico, criterio seguito, del resto, dalle leggi elettorali anteriori, politiche ed amministrative.

Altra deroga al principio dell'abitazione — vi si accenna qui di sfuggita perchè trattasi di materia che sarà disciplinata nel provvedimento legislativo inerente alle elezioni vere e proprie — concerne i componenti del seggio elettorale: questi votano nella sezione dove esercitano l'ufficio ancorchè siano assegnati ad altra sezione.

A differenza delle leggi elettorali precedenti, l'articolo non contiene alcuna disposizione circa i trasferimenti di abitazione poichè si è ritenuto che nella particolare situa-

zione determinata dalle vicende belliche tali spostamenti possono difficilmente verificarsi. Ciò non toglie che, se qualche cambiamento dovesse avvenire anteriormente alla compilazione delle liste sezionali, l'elettore che ne faccia tempestiva notificazione al sindaco avrà diritto di essere compreso nella lista della sezione nella cui circoscrizione si è trasferito. Non sembra invero che, nel silenzio dell'articolo, possa disconoscersi una facoltà che risponde alle ragioni di convenienza e comodità più volte accennate.

A tal fine non sarà inopportuno assicurare, con ogni mezzo, la massima diffusione alla norma che disciplina la iscrizione degli elettori nelle liste sezionali in base al criterio dell'abitazione poichè non è affatto improbabile, a causa della guerra e dell'occupazione nazifascista, che, specie nei grandi centri urbani, molti cittadini abbiano deliberatamente omissi o si siano trovati nell'impossibilità di denunziare all'anagrafe gli eventuali cambiamenti di abitazione. In questo modo, oltre a soddisfare una legittima esigenza degli elettori, si agevola il compito stesso dei comuni, evitandosi l'inconveniente di dover apportare, in sede di compilazione e posteriormente, numerose variazioni o rettifiche alle liste sezionali.

In relazione alla finalità di cui è parola, il Ministero deve insistere di nuovo sulla necessità di un'accurata, continua revisione del materiale anagrafico, affinché questo rispecchi, quanto più fedelmente è possibile, la situazione dei singoli elettori.

La lista sezionale dev'essere compilata in tre esemplari. Tale disposizione va messa in correlazione con quelle dettate dal comma terzo e quarto dell'art. 3 del provvedimento in esame, le quali prescrivono rispettivamente che due esemplari sono inviati alla Commissione elettorale per le operazioni di competenza e che entrambi rimangono depositati presso l'ufficio della commissione stessa fino a quando saranno indette le elezioni.

La redazione di un terzo esemplare potrebbe sembrare a tutta prima superflua o, quanto meno, eccessivamente onerosa per i comuni; essa si appalesa invece indispensabile non pure per la necessità di dare esecuzione alle decisioni della commissione elettorale (vedasi l'ultimo comma dell'art. 3), ma altresì per un complesso di adempimenti cui il comune è tenuto nell'ulteriore svolgimento della procedura, quali ad esempio il rilascio dei certificati elettorali, la compilazione dell'estratto della lista di sezione da affiggersi

nella sala della votazione ecc., e che senza il sussidio della lista sezionale sarebbero curati con notevole disagio e perdita di tempo.

La particolare configurazione topografica di alcuni centri abitati (frazioni) e le stesse esigenze della procedura della votazione consiglierebbero di procedere, per evidenti ragioni di opportunità, alla compilazione delle liste sezionali in modo che queste non abbiano da interessare la circoscrizione di più frazioni. Sembra invero preferibile che, anche quando le condizioni di viabilità o di lontananza non costituiscano un inconveniente apprezzabile per l'esercizio del diritto di voto, le liste sezionali rispecchino soltanto il nucleo elettorale di una data frazione al fine di rendere possibile, attraverso il meccanismo del suffragio, una chiara manifestazione della volontà di detto nucleo ed un'adeguata rappresentanza degli interessi relativi in seno alle assemblee cui danno origine le elezioni amministrative.

Analogamente a quanto è stato disposto per le liste maschili e femminili, i comuni seguiranno l'ordine alfabetico degli elettori nella compilazione delle liste sezionali, utilizzando gli stampati relativi in modo da non lasciare alcuna casella in bianco, attesa la necessità di limitare allo stretto indispensabile il consumo della carta. Si richiamano al riguardo le istruzioni impartite con la circolare a stampa del 20 febbraio scorso, n. 4719/P, paragrafo 1°.

Il fabbisogno degli stampati è stato peraltro calcolato con sufficiente larghezza: di ciascun modello di lista sezionale vengono, infatti, inviati quattro esemplari poichè si è tenuto conto del logorio cui parte degli stampati può andare soggetta durante il trasporto, come degli eventuali disguidi e della non improbabile inutilizzazione di molti fogli per erronea trascrizione di dati o per altra causa. Nella valutazione si è avuta presente la disposizione dell'art. 4 che prescrive la compilazione di liste sezionali aggiunte qualora si verificano le condizioni che saranno più avanti illustrate.

Allo stesso criterio di larghezza il Ministero ha inteso di attenersi per l'estratto della lista sezionale, da servire per la sala della votazione, e ciò nell'intento di alleviare l'onere finanziario dei comuni e di porre questi in grado di provvedere tempestivamente e senza eccessivo disagio alle numerose incombenze cui saranno in avvenire tenuti. Sono note le difficoltà che molti comuni debbono, oggi, superare per procacciarsi gli stampati di cui hanno bisogno, difficoltà che non possono non riverberarsi sul regolare andamento

delle varie operazioni. Di qui la necessità di un ^{unico} uso, specie degli stampati relativi all'estratto della lista sezionale, al fine di risparmiarne quanto più è possibile, prestandosi essi ad essere utilizzati per la formazione di registri nei quali dovrà prendersi nota di determinati adempimenti, come ad esempio il rilascio dei duplicati dei certificati di iscrizione nelle liste sezionali, e che saranno presumibilmente prescritti dalle norme legislative sulla formazione delle rappresentanze elettive dei comuni e delle provincie.

L'ultimo comma dell'articolo offre motivo, per ciò che concerne propriamente il modello della lista sezionale, a delucidazioni ed istruzioni sulle quali fermeranno la loro attenzione i sindaci ed i segretari comunali:

a) in relazione alle cause che comportano la sospensione dell'esercizio del diritto di voto, il modello contiene due colonne riguardanti, l'una, i sottufficiali e militari di truppa in servizio e l'altra il personale, di grado corrispondente, appartenente a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato. Salvo quanto potrà essere stabilito con apposito provvedimento nei confronti di dette persone per l'eventualità che, in epoca immediatamente anteriore alle elezioni, fossero ricollocate in congedo o promosse o licenziate a seconda dei casi, il sindaco dovrà curare che, all'atto della compilazione della lista, sia apposta nell'apposita colonna l'annotazione di una delle qualifiche succennate. Si ha qui, com'è ovvio, l'esecuzione di una modalità tecnica la cui efficacia vien meno col cessare della causa di preclusione che l'aveva determinata;

b) l'allontanamento dalla loro naturale sede di numerosi individui (prigionieri, deportati politici, lavoratori trasferiti coattivamente in Germania o trattenuti al Nord, dispersi, sfollati e così via) e la probabilità che la convocazione dei comizi si verifichi in tutto o in parte del territorio già restituito all'amministrazione italiana prima che dette persone facciano ritorno ai rispettivi paesi di provenienza consigliano l'adozione di una misura precauzionale intesa a prevenire la possibilità di brogli od altre frodi al momento della votazione. E' pertanto opportuno che, nel procedere alla compilazione della lista sezionale, i sindaci curino altresì di fare indicare, a fianco di ciascun nominativo, nell'ultima colonna « annotazioni » la ragione nota o presunta dell'assenza dell'elettore dal comune. Trattasi di una mera indicazione dettata da ovvie ragioni di cautela e della quale non si tiene più conto qualora l'elettore ritorni in tempo utile

per l'esercizio del suffragio e non sia incorso in una delle cause che comportano la sospensione o addirittura la perdita dell'elettorato attivo;

ci avuto riguardo alla mole del materiale ed al tempo occorrente per la spedizione, si è provveduto alla stampa dei modelli delle liste sezionali nelle more dell'approvazione e conseguente perfezionamento del decreto legislativo recante norme integrative per la compilazione delle liste maschili e femminili. Ciò spiega perchè nella colonna settima del modello si è citato, quale titolo per l'iscrizione nella lista di coloro che non hanno l'abitazione nel comune, l'art. 12 della legge elettorale politica 2 settembre 1919, n. 1495, anzichè l'art. 1° del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 201.

Non occorre, poi, insistere sulle formalità della sottoscrizione della lista da parte del sindaco e del segretario comunale e dell'apposizione del bollo dell'ufficio: esse hanno carattere tassativo e la loro eventuale omissione, come il difetto di taluna delle indicazioni relative al numero dei fogli e degli elettori iscritti, dovranno essere rilevati dalla commissione elettorale che subordinerà ogni sua definitiva determinazione alla integrazione del modello. Peculiare importanza assume in concreto la sottoscrizione poichè, col sancire la responsabilità del sindaco e del segretario comunale, essa costituisce una garanzia, se pure non piena, della regolarità delle operazioni eseguite.

Articolo 3.

In questo articolo acquistano speciale rilievo i termini fissati alle attribuzioni del sindaco e della commissione elettorale giacchè la loro ristrettezza, imposta dalla necessità del più sollecito ripristino dei sistemi elettivi nella vita degli enti locali, induce ad usare ogni possibile accorgimento e diligenza onde siano rimosse difficoltà ed eccezioni che potrebbero procrastinare la consultazione popolare.

Ove si consideri infatti che l'avviso per eventuali reclami avverso le operazioni enunciate nel primo comma dell'art. 2 dev'essere pubblicato entro lo stesso periodo di tempo assegnato al sindaco per le operazioni stesse, riuscirà agevole comprendere come sia sommamente necessario che tanto la deliberazione quanto la compilazione delle liste sezionali avvengano al più presto, sì da permettere la tempestiva pubblicazione dell'avviso o, comunque, da evitare eccessivi ritardi nell'osservanza di tale adempimento.

Questa esigenza si profila con più decisa urgenza nei grandi comuni sia per l'entità del lavoro da compiere, sia per il fatto che i dieci giorni utili per la presentazione dei reclami costringono ad un'insopportabile fatica chi voglia accingersi ad un'accurata consultazione delle liste sezionali. E' perciò di pubblico interesse che sulla base delle risultanze delle liste generali, maschili e femminili, sia predisposta senza indugio la deliberazione; che questa sia pubblicata all'albo pretorio appena iniziata la decorrenza del termine stabilito dall'art. 2, e che le liste sezionali siano depositate nella segreteria del comune contemporaneamente alla pubblicazione dell'atto deliberativo. Tutto ciò affinché non siano frustrati gli scopi che la disposizione di legge si prefigge e che tendono, come è ovvio, a rinnovare arbitri, lacune ed errori.

Per quanto sia intuitivo, si chiarisce che il ricorso avverso la deliberazione può investire sia la suddivisione del comune in sezioni per ciò che attiene alla necessità, ai criteri ed alle modalità del frazionamento del corpo elettorale, sia la determinazione della circoscrizione come del luogo di riunione di ciascuna sezione.

I ricorsi, qualora siano presentati al comune, dovranno inviarsi alla commissione elettorale insieme con le controdeduzioni e con ogni elemento utile che valga a mettere detto consesso in grado di decidere con piena cognizione di causa. Sarà, poi, opportuno che il segretario comunale non si limiti a rilasciare ricevuta al ricorrente, ma prenda anche nota, per ogni buon fine, degli estremi del gravame in apposito registro.

Chiara è la *ratio* della disposizione secondo la quale al Prefetto va data subito notizia della pubblicazione dell'avviso e comunicata copia della deliberazione, inquantochè essa mira a porre il capo della provincia in condizione di prospettare alla commissione elettorale particolari motivi ed esigenze dei quali sia venuto a conoscenza per ragione del suo ufficio e che possono suggerire l'opportunità di un provvedimento più consono agli interessi del corpo elettorale. Non si dimentichi quanto è stato sopra rilevato, e cioè che un'irregolare suddivisione del collegio può essere dedotta come vizio delle operazioni elettorali ed inficiare le elezioni.

Si tenga presente altresì che l'avviso di deposito è unico sia per la deliberazione che per le liste sezionali, e che il riferimento all'art. 24 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495, riguarda soltanto le modalità di procedura per l'esperimento e l'istruttoria dei ricorsi.

Passa alle attribuzioni della commissione elettorale, il Ministero desidera fermare l'attenzione sulla disposizione del quinto comma dell'articolo che, a prima vista, potrebbe sembrare eccessivamente minuziosa. Ma a chi ben rifletta essa si presenta come una cautela insopprimibile destinata, in mancanza di altri accorgimenti, ad impedire arbitrarie sostituzioni dei fogli costituenti la lista od inconvenienti di altra natura. Tale cautela si inserisce nel piano delle garanzie che accompagnano la compilazione, l'approvazione ed il conseguente deposito delle liste. S'intende che, dove sono state istituite, a termini dell'art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 201, sottocommissioni elettorali, è il presidente di queste che provvede alla vidimazione.

Altra garanzia è da ravvisare nella disposizione del penultimo comma: la conservazione dei due esemplari delle liste presso l'ufficio della commissione elettorale fino alla data in cui sono indette le elezioni vuole appunto tutelare l'interesse pubblico connesso alla legalità e regolarità delle operazioni elettorali e preservare da possibili distruzioni, sottrazioni ed alterazioni un documento imprescindibile. Ed infatti dei due esemplari l'uno rimane permanentemente custodito dalla commissione per eventuali controlli e smarrimenti, mentre l'altro viene rimesso dopo il decreto di convocazione dei comizi al presidente di ciascuna sezione, costituendo esso la base delle operazioni di votazione e di scrutinio.

Non minore interesse presenta, infine, la disposizione dell'ultimo comma poichè la tempestiva ed esatta esecuzione delle decisioni della commissione elettorale è *condicio sine qua non* per il disimpegno di altre attribuzioni devolute al comune, quali il rilascio dei certificati elettorali, la compilazione dell'estratto della lista sezionale per la sala della votazione, e così via.

Articolo 4.

La disposizione qui esaminata è conseguenza diretta della innovazione introdotta dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1945 che, com'è noto, riconosce al cittadino la facoltà di ottenere l'iscrizione nella lista di un comune, diverso da quello di residenza, nel quale abbia il centro principale dei propri affari od interessi.

Stando al sistema della legge, l'esercizio dell'anzidetta facoltà dovrebbe logicamente avvenire dopo la formazione e

pubblicazione delle liste definitive; ma nella situazione determinatasi per effetto della distruzione od insufficiente attrezzatura di molti casellari giudiziali, non è improbabile che numerosi comuni possano non trovarsi nella necessità di fare ricorso a liste aggiunte.

Peraltro, nella eventualità che queste siano state compiute a termini dell'ultimo comma dell'articolo sopracitato, due ipotesi possono verificarsi a seconda che sia o non avvenuta anche la compilazione delle liste sezionali: nel primo caso si procede alla formazione di liste sezionali aggiunte; nel secondo la ripartizione dei nuovi iscritti fra le liste sezionali segue la normale procedura in base al criterio dell'ordine alfabetico.

Ovvia è poi l'esigenza che anche per le liste sezionali aggiunte si osservino le stesse formalità inerenti alla pubblicazione, al deposito ed all'approvazione di cui all'art. 3 del provvedimento legislativo in esame.

Articolo 5.

Anche questa disposizione si riallaccia al decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 201 e, in particolare, all'art. 2 che ha opportunamente modificato l'art. 16 del decreto ministeriale 24 ottobre 1944 affinché non sfuggano alla sanzione dell'incapacità elettorale quanti con la loro attività politica si siano resi indegni del godimento del più alto diritto politico.

Ma non è soltanto nell'ipotesi della sanzione predetta che la disposizione trova applicazione, poichè il sindaco e la commissione elettorale sono tenuti ad apportare le necessarie variazioni alla lista sezionale anche quando ricorrano le altre ipotesi previste dall'art. 16 del decreto ministeriale (morte, perdita della cittadinanza, condanna penale).

Ora, tenuto conto che le variazioni vanno eseguite fino a dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, è giovevole che i verbali relativi siano inviati con la massima prontezza alla commissione elettorale onde questa sia posta in grado di provvedere tempestivamente per gli esemplari della lista sezionale depositati presso il suo ufficio.

La disposizione tende non solo ad impedire che partecipino al suffragio quanti sono incorsi nella perdita del diritto relativo, ma a prevenire altresì la possibilità di brogli, come, ad esempio, l'esercizio del voto a nome di persone defunte da parte di altri elettori o, quel che è peggio, di individui colpiti da incapacità.

Comma 2. c. dato che il termine utile per le variazioni è inderogabile, gli scopi della legge potrebbero essere egualmente frustrati se, dopo la scadenza di esso e fino al giorno della elezione, si verificassero taluni degli eventi od atti previsti dall'art. 16 del decreto ministeriale e successiva modificazione. In tal caso sarà opportuno che il sindaco provveda a ritirare il certificato elettorale che per avventura fosse stato già recapitato all'interessato e renda partecipe della morte o della sopraggiunta incapacità il presidente della sezione nella cui lista trovasi iscritto l'elettore.

E' evidente che nessuna variazione potrà, nel caso testè ipotizzato, apportarsi né all'esemplare della lista autenticato ed approvato dalla commissione elettorale e da questa rimesso al presidente del seggio perchè serva di base alle operazioni della votazione né all'estratto da affiggersi nella sala della votazione, dovendo l'estratto medesimo rispecchiare in sintesi la situazione risultante dalla lista sezionale.

Articolo 6.

Il primo comma, che riproduce una disposizione delle leggi elettorali precedenti, risponde alla necessità di prevenire incidenti cui potrebbe dar luogo l'eccessivo affollamento dei luoghi di riunione degli elettori.

Nella situazione eccezionale in cui molti paesi sono venuti a trovarsi per effetto delle distruzioni operate dalla guerra e delle requisizioni imposte da esigenze di carattere militare o civile, la disponibilità dei locali da adibirsi a sede della votazione è, oggi, notevolmente ridotta, sì da giustificare appieno la norma speciale del secondo comma e la deroga alle limitazioni concernenti il numero delle sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada.

Attesa l'entità della deroga, e nella considerazione degli eventuali riverberi sull'ordine pubblico e sulla regolarità delle operazioni elettorali, si è subordinata l'adozione del provvedimento all'autorizzazione del Prefetto che la concederà, caso per caso, previa ponderata valutazione delle condizioni ambientali e delle circostanze all'uopo prospettate.

La disposizione del terzo comma riflette, poi, evidenti ragioni di opportunità poichè, trattandosi della prima partecipazione delle donne alle urne, si è inteso di rimuovere qualsiasi remora che da considerazioni di carattere locale o da altre cause potesse derivare all'esercizio di un diritto

che la legge vuole quanto più libero e spontaneo. Naturalmente si è subordinata l'osservanza della disposizione alle possibilità concrete derivanti dalla struttura dei locali prescelti.

Più delicata ancora è l'ipotesi prevista nel quarto comma: alla variazione dei luoghi di riunione dovrà addivenirsi soltanto nel concorso di una effettiva necessità la cui valutazione è rimessa al prudente criterio della commissione elettorale. Senza dire che il Prefetto, al quale il sindaco è tenuto a dare notizia della proposta, avrà facoltà di prospettare alla commissione, previ gli opportuni accertamenti od in seguito ad informazioni comunque pervenutegli, motivi in contrasto con le circostanze ed esigenze rappresentate dal capo dell'amministrazione comunale.

Non sembri superflua la raccomandazione. Ed invero un provvedimento che non abbia un serio substrato può essere fonte di gravi perturbamenti e concretare altresì l'esistenza di un vizio di legittimità delle operazioni elettorali.

Il Ministero confida peraltro che dell'accennata facoltà i sindaci faranno uso solamente in casi eccezionali, e che le commissioni decideranno dopo rigorosa disamina, tanto più che il provvedimento non è suscettibile di gravame.

* * *

Forse l'illustrazione del provvedimento legislativo apparirà in qualche punto più che minuziosa, ma le intuibili difficoltà di un ritorno al sistema elettorale, ormai quasi obliato nella sua struttura dopo la lunga parentesi del fascismo, hanno indotto il Ministero a scartare il criterio di note sommarie che non avrebbero recato alcun ausilio pratico ai sindaci nel disimpegno delle loro delicate attribuzioni.

In relazione a quanto è stato detto nella parte introduttiva della presente circolare, il complesso delle norme in parola richiede un'esecuzione intelligente, pronta e soprattutto aderente all'importanza dei compiti che, realizzando i presupposti più immediati e diretti della tecnica elettorale, vanno assolti con alto senso di responsabilità e con spirito di sincera democrazia.

Si prega di favorire un cenno di ricevuta.

Il Ministro: I. BONOMI

17

LEGATO N. 1

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945.
Norme per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali
e per la formazione delle liste di sezione.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'Interno in data 24 ottobre 1944;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 301;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'Interno, di concerto con il Ministro per la Grazia e Giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ogni Comune è diviso in sezioni elettorali.
La divisione in sezioni è fatta indistintamente per elettori di sesso maschile e femminile ed in guisa che il numero di elettori in ogni sezione non sia di regola superiore a 1000 né inferiore a 100 iscritti.

Quando condizioni speciali di lontananza o circostanze comunque connesse con l'attuale situazione rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma mai inferiore a 50.

Art. 2.

Entro quindici giorni dalla formazione delle liste elettorali maschili e femminili da parte del Comune il sindaco provvede, con unica deliberazione, alla ripartizione del Comune in sezioni, alla determinazione della circoscrizione delle singole sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e compila la lista degli elettori di ciascuna sezione in triplice esemplare.
L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista, la sua abitazione.
I profughi e gli sfollati della presente guerra, che hanno fatto domanda ai sensi dell'art. 25 del decreto del Ministro per l'Interno 24 ottobre 1944, sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano l'ultima abitazione.

18

Gli elettori che non hanno l'abitazione nel Comune, nel caso previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

La lista di sezione deve contenere due colonne per ricevere rispettivamente le firme di identificazione degli elettori e quelle di riscontro per l'accertamento dei votanti, deve essere sottoscritta dal sindaco e dal segretario comunale e recare il bollo dell'Ufficio comunale.

Art. 3.

Nello stesso termine di cui all'art. 2, primo comma, il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, invita chiunque intenda proporre reclami contro la deliberazione ivi prevista o contro l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni a presentarsi, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, alla Commissione elettorale competente per territorio, anche per tramite dell'Ufficio comunale, che ne rilascia regolare ricevuta. Durante questo tempo, il testo della deliberazione e un esemplare della lista di sezione devono rimanere depositati nella Segreteria del Comune perché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

Dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso è data immediatamente notizia al Prefetto, al quale dev'essere trasmessa, altresì, una copia della deliberazione. Il Prefetto segnala alla Commissione elettorale le proprie eventuali osservazioni.

Il sindaco, entro il quinto giorno dalla scadenza del termine per ricorrere, previsto dal primo comma, trasmette al presidente della Commissione elettorale il testo della deliberazione e due esemplari delle liste di sezione coi documenti ed i reclami relativi.

La Commissione decide inappellabilmente sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione tenendo conto delle proprie decisioni adottate ai sensi dell'art. 1^o del decreto del Ministro per l'Interno 24 ottobre 1944, e ne autentica entrambi gli esemplari nel termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti, attestando in calce a ciascuno di essi il numero degli elettori che vi sono compresi.

Il presidente deve validare ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.

Gli esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'Ufficio della Commissione elettorale fino a quando non saranno indette le elezioni.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono immediatamente notificate al sindaco, che apporta al terzo esemplare delle liste di sezione le conseguenti variazioni.

Art. 4.

In dipendenza della formazione delle liste aggiunte, di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, il sindaco provvede contemporaneamente alla ripartizione degli elettori ivi compresi, nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico. Se le liste di sezione sono già compilate, tale ripartizione è fatta mediante liste sezionali aggiunte; si applica, in tale ipotesi, il disposto dell'art. 3.

Art. 5.

Il sindaco provvede, entro tre giorni dalla data del verbale di cui all'art. 16, secondo comma, del decreto del Ministro per l'Interno in data 24 ottobre 1943, ad eliminare dalle liste di sezione le persone nei cui riguardi ricorra taluna delle ipotesi previste dal primo comma del predetto art. 16, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201.

La Commissione elettorale, entro tre giorni dal ricevimento del verbale, apporta le anzidette variazioni ai due esemplari delle liste di sezione depositate nel suo ufficio.

Art. 6.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Tuttavia, per comprovate esigenze connesse con l'attuale situazione i Comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal Prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di otto, ed a prescindere dalle limitazioni, previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada.

Quando ve ne sia la possibilità, dovrà essere assicurato un accesso dalla strada alla sala riservato alle donne che non intendono servirsi dell'ingresso comune.

Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, il sindaco deve farne proposta alla Commissione elettorale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il Prefetto. La Commissione, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del terzo giorno antecedente alla data predetta.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione ne dà immediato avviso al Prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del giorno precedente le elezioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RONCHI — TUPINI

ALLEGATO N. 2.

TABELLA DEI TERMINI E DEGLI ADEMPIMENTI STABILITI PER LA RIPARTIZIONE DEL COMUNE IN SEZIONI ELETTORALI E PER LA COMPILAZIONE DELLE LISTE DI SEZIONE.

A) Il Comune.

- 1) Entro 15 giorni dalla formazione delle liste elettorali maschili e femminili a' termini dell'art. 7 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, il sindaco provvede con unica deliberazione: 1° alla ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali; 2° alla determinazione della circoscrizione delle singole sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse (art. 2).
- 2) Quando per comprovate esigenze connesse con l'attuale situazione si rendesse necessario di riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiori a quattro, ma mai maggiore di otto, e di prescindere dalle limitazioni relative al numero delle sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada, deve chiedere l'autorizzazione al Prefetto (art. 6) prima di adottare la deliberazione formale.
- 3) Nello stesso termine di cui al numero uno procede alla compilazione, in triplice esemplare, delle liste degli elettori, maschi e femmine, di ciascuna sezione. Ogni lista deve essere sottoscritta dal sindaco e dal segretario comunale e recare il bollo dell'Ufficio comunale (art. 2).
- 4) Provvede al deposito nell'Ufficio di segreteria del testo della deliberazione e di un esemplare delle liste di sezione (art. 3); che debbano restare a disposizione di ogni cittadino che intenda prenderne visione, fino alla scadenza del termine per proporre reclami, previsto al successivo n. 5.
- 5) Nello stesso termine di 15 giorni provvede a pubblicare un avviso per avvertire che la deliberazione anzidetta e le liste di sezione sono state depositate nell'Ufficio di segreteria e per invitare chiunque intenda proporre reclami contro la deliberazione stessa o contro l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni a presentarsi entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, alla Commissione elettorale competente (art. 3).
- 6) Da immediata notizia dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso stesso al Prefetto, al quale trasmette inoltre copia della deliberazione (art. 3).
- 7) Riceve, rilasciando regolare ricevuta, i reclami diretti alla Commissione elettorale contro la deliberazione o contro l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni eventualmente presentati all'Ufficio comunale (art. 3).
- 8) Entro cinque giorni dalla scadenza del termine per ricorrere, il sindaco trasmette al presidente della Commissione elettorale il testo della deliberazione e due esemplari delle liste di sezione con i documenti relativi ed i reclami eventualmente presentati all'Ufficio comunale (art. 3).
- 9) In base alla notifica delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale, apporta al terzo esemplare delle liste di sezione le conseguenti variazioni.

1) In dipendenza della formazione delle liste aggiunte, provvede *contemporaneamente* alla ripartizione degli elettori vi compresi, nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico (art. 4).

11) Se le liste di sezione sono già compilate, tale ripartizione è fatta mediante liste sezionali aggiunte, per le quali si applica il disposto dell'art. 3.

12) *Entro tre giorni* dalla data del verbale di cui all'art. 16, secondo comma, del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944, il sindaco provvede ad eliminare dalle liste di sezione conservate nell'Ufficio comunale le persone nei cui riguardi ricorra taluna delle ipotesi previste dal primo comma del predetto articolo, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201.

13) Quando, per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, deve farne proposta alla Commissione elettorale *non oltre il decimo giorno* antecedente alla data di convocazione degli elettori (art. 5).

14) Informa il Prefetto della predetta proposta di variare il luogo di riunione degli elettori (art. 6).

15) Ricevuta comunicazione dal presidente della Commissione che la variazione è stata approvata, deve darne conoscenza al pubblico con manifesto da affiggersi *nelle ore antimeridiane del giorno precedente le elezioni* (art. 6).

B) La Commissione elettorale.

1) *Entro 15 giorni* dal ricevimento degli atti decide inappellabilmente sui reclami ed approva la lista degli elettori di ciascuna sezione (art. 3).

2) Autentica entrambi gli esemplari delle liste di sezione mediante la vidimazione da parte del presidente e l'apposizione del bollo della commissione su ciascun foglio.

3) Attesta in calce ad ogni esemplare delle liste il numero degli elettori che vi sono compresi (art. 3).

4) Provvede alla conservazione nel proprio ufficio di due esemplari delle liste di sezione fino a quando non saranno indette le elezioni (art. 3).

5) Notifica *immediatamente* le decisioni adottate al sindaco che apporta al terzo esemplare delle liste di sezione le conseguenti variazioni (art. 3).

6) Provvede all'approvazione delle eventuali liste aggiunte di sezione inviate dai comuni (art. 4).

7) *Entro tre giorni* dal ricevimento del verbale di cui all'art. 16 del decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 apporta ai due esemplari delle liste di sezione depositate nel suo ufficio le variazioni dipendenti dalle revisioni periodiche delle liste definitive (art. 5).

8) Premesse le indagini reputate necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza, e *non più tardi del terzo giorno* antecedente la data di convocazione degli elettori, sulle proposte di variazione dei luoghi di riunione degli elettori stessi (art. 6).

9) *Dà immediato* avviso al Prefetto ed al sindaco delle variazioni approvate.

22

C) Il Prefetto.

- 1) Vigila sull'osservanza dei termini e sul regolare svolgimento delle operazioni prescritte.
- 2) Segnala alla commissione elettorale le proprie eventuali osservazioni sulle deliberazioni rinviategli dai comuni.
- 3) Definitivamente costituite le sezioni, ne dà comunicazione, distintamente per comuni, al Primo Presidente della Corte d'Appello competente per territorio affinché questi ne abbia norma nella futura designazione dei presidenti dei seggi elettorali.
- 4) Autorizza nei casi di cui all'art. 6 la riunione nello stesso fabbricato di un numero di sezioni superiore a quattro, ma non maggiore di otto.

23

AMLEGATO N. 3.

Provincia di

Comune di

SEZIONE (a)

LISTA ELETTORALE

della Sezione per l'anno 194...

(a) Scrivere in tutte lettere il numero della Sezione.

26

La presente lista della Sezione N. (1) del Comune
di consta di numero (1)
fogli e comprende numero (1) elettori iscritti.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

Bollo

LA COMMISSIONE ELETTORALE DI

Vedute le liste definitive del Comune di rettificato
in conformità delle proprie deliberazioni in data
emesse in virtù degli articoli 14 e 15 del decreto ministeriale 24 otto-
bre 1911;

approva e autentica la presente lista di sezione alla quale sono stati
aggiunti numero (1)
nominativi e dalla quale sono stati cancellati numero (1)
..... nominativi.

La presente lista comprende pertanto numero (1)
..... elettori iscritti.

I COMPONENTI

IL PRESIDENTE

Bollo

IL SEGRETARIO

(1) Da scrivere in tutte lettere.

27
ALLEGATO N. 4.

AVVISO DI DEPOSITO DELLA DELIBERAZIONE DI RIPARTIZIONE DEL COMUNE IN SEZIONI ELETTORALI E DELLE LISTE DI SEZIONE DA PUBBLICARSI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.L.L. 22 APRILE 1945, N. 214.

Comune di

IL SINDACO

rende noto

che da oggi si trovano depositati presso la segreteria del comune:
a) un esemplare della deliberazione adottata ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214 riguardante la ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali e la determinazione della circoscrizione delle singole sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse; b) un esemplare delle liste degli elettori di ogni sezione.

Ogni cittadino può, entro dieci giorni, prendere visione della deliberazione e delle liste predette.

Contro la deliberazione stessa o contro l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni, ciascun cittadino può reclamare nel termine di dieci giorni dalla data del presente avviso alla commissione elettorale di con le modalità previste dall'art. 24 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

.....

IL SINDACO

INDICE

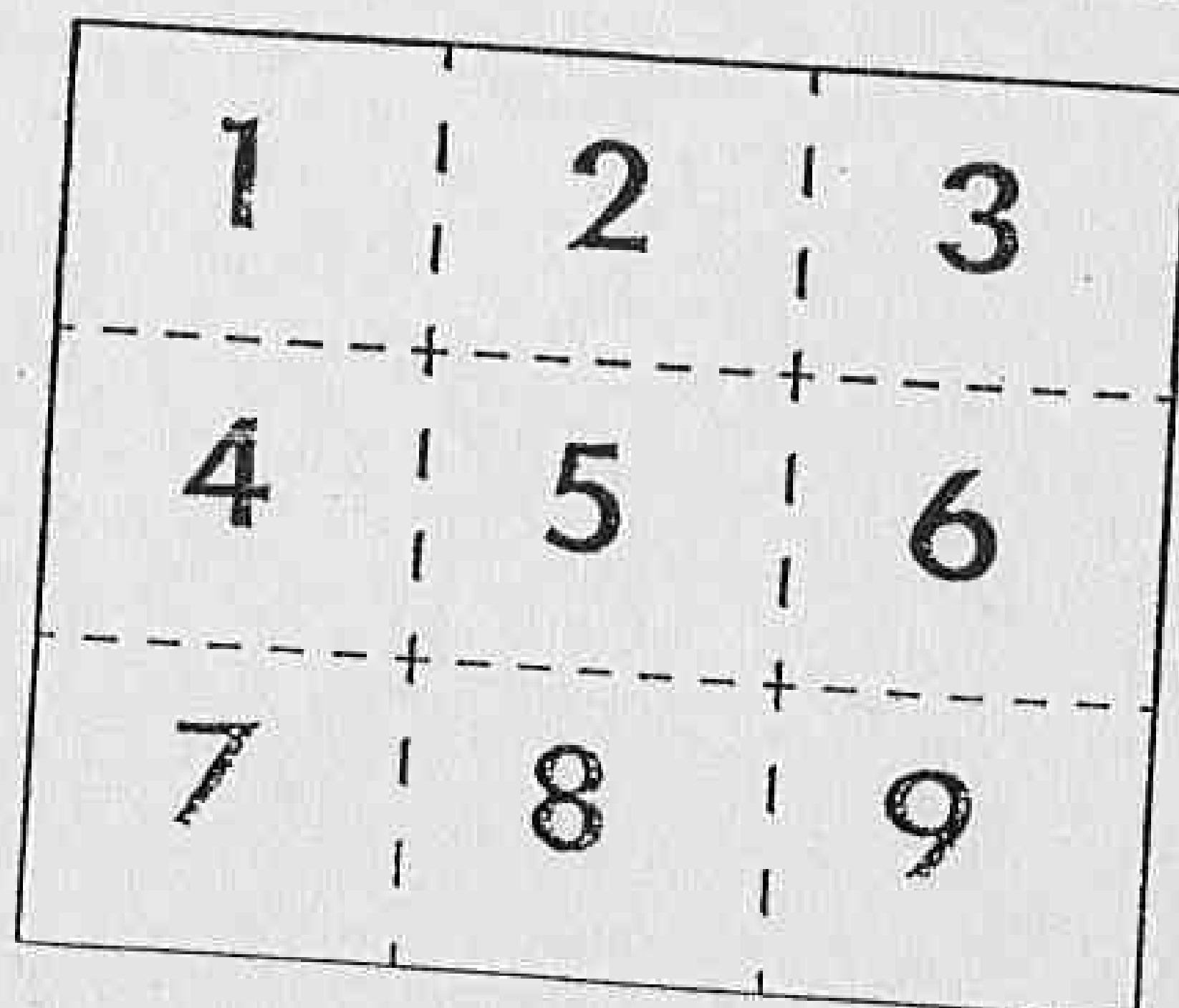
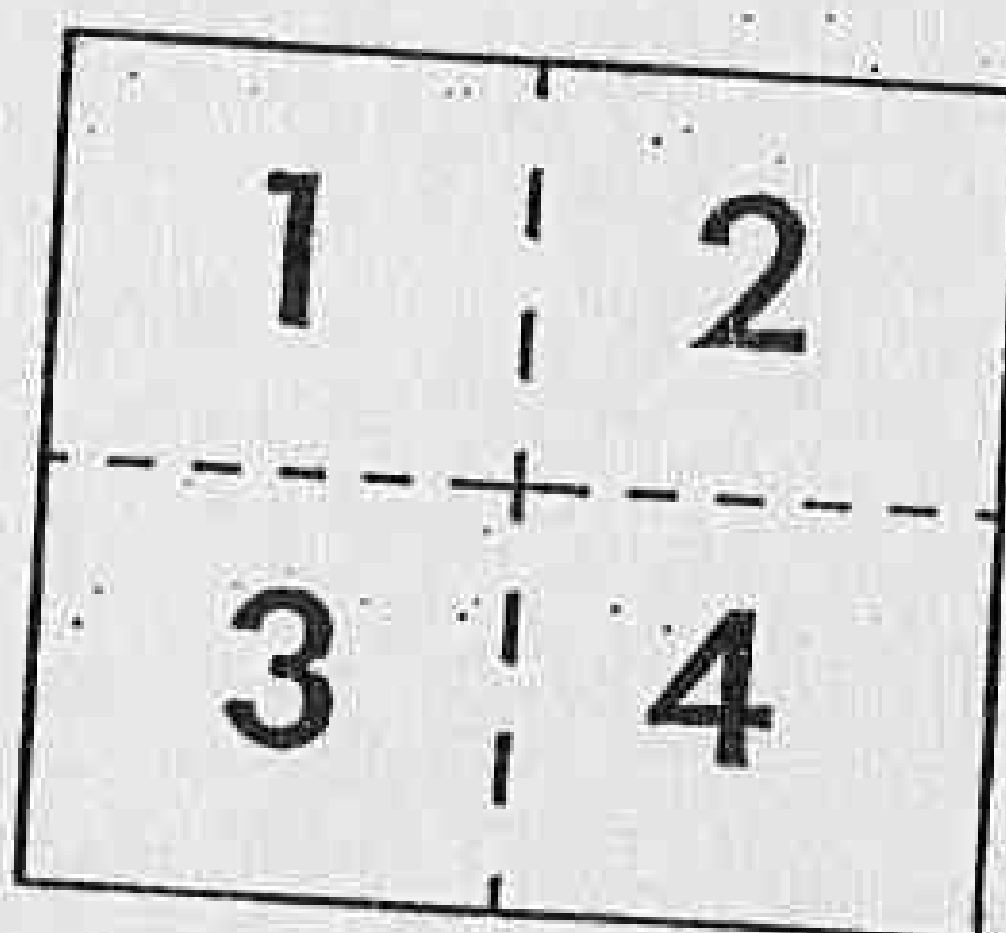
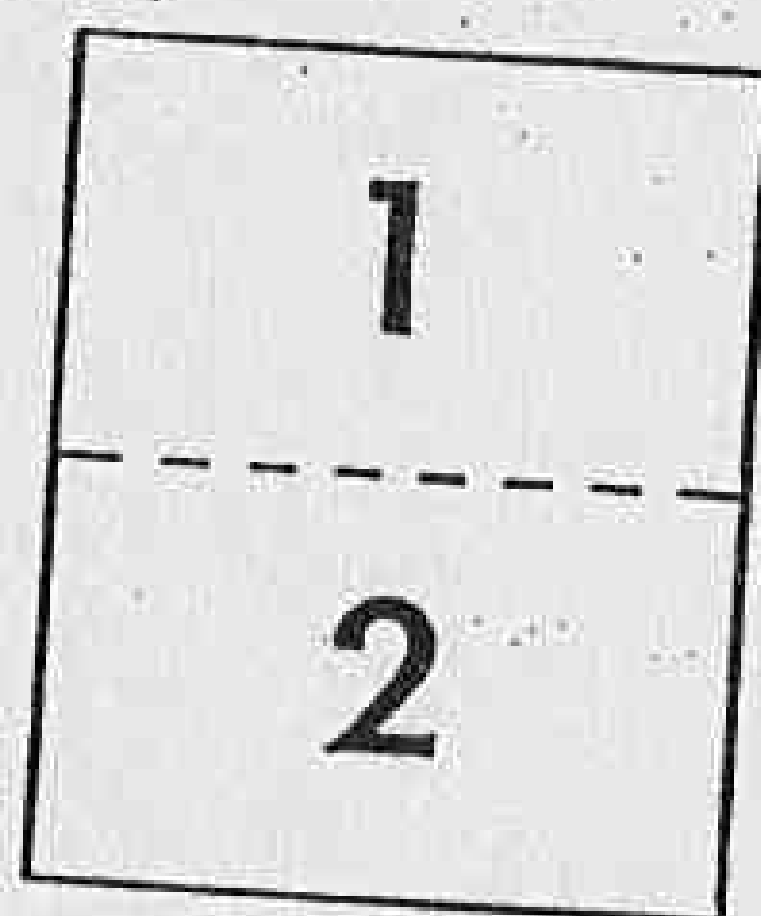
Circolare 24 aprile 1945, n. 4865-V ai Prefetti ed ai sindaci del Regno *Pag.* 3

Allegati:

1. Decreto legislativo Luogotenenziale 23 aprile 1945, n. 201, concernente la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la compilazione delle liste relative 17
2. Tabella dei termini e degli adempimenti 36
3. Modello della lista di sezione 33
4. Avviso di deposito della lista di sezione 27

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.



AVVIS

di deposito della deliberazione di rip
in sezioni elettorali e delle liste di s
ai sensi dell'art. 3 del D. L. L. 22

COMUNE di

IL SINDACO

RENDE NOTO

che da oggi si trovano depositati presso la

a) un esemplare della deliberazione

AVVISO

della deliberazione di ripartizione del Comune
attorali e delle liste di sezione da pubblicarsi
nell'art. 3 del D. L. L. 22 aprile 1945, n. 214

COMUNE di

IL SINDACO

RENDE NOTO

trovano depositati presso la segreteria del Comune
esemplare della deliberazione adottata ai sensi d

AVVISO

**Deliberazione di ripartizione del Comune
delle liste di sezione da pubblicarsi
del D. L. L. 22 aprile 1945, n. 214**

NE di

SINDACO

RENDE NOTO

2011

**depositati presso la segreteria del Comune:
della deliberazione adottata ai sensi del-**

l'art. 3 del D. L. L. 22 aprile 1945, r
ripartizione del territorio comunale in sez
minazione della circoscrizione delle singol
di riunione di ciascuna di esse;

b) un esemplare delle liste degli el

Ogni cittadino può, entro dieci giorni,
deliberazione e delle liste predette.

Contro la deliberazione stessa o con
elettori alle singole sezioni, ciascun cittad
termine di dieci giorni dalla data del pre
missione elettorale di
viste dall'art. 24 del T. U. 2 settembre 19

, addì

0 5 7 7
D. L. L. 22 aprile 1945, n. 214 riguardante
del territorio comunale in sezioni elettorali, la de
ella circoscrizione delle singole sezioni e del lu
di ciascuna di esse;

esemplare delle liste degli elettori di ogni sezio
cittadino può, entro dieci giorni, prendere visione c
e e delle liste predette.

la deliberazione stessa o contro l'assegnazione c
singole sezioni, ciascun cittadino può reclamare
dieci giorni dalla data del presente avviso alla
ettorale di con le modalità

rt. 24 del T. U. 2 settembre 1919, n. 1495.

, addì

IL SINDACO

2 aprile 1945, n. 214 riguardante la comunale in sezioni elettorali, la determinazione delle singole sezioni e del luogo di esse;

delle liste degli elettori di ogni sezione. Entro dieci giorni, prendere visione della predette.

zione stessa o contro l'assegnazione degli onni, ciascun cittadino può reclamare nel dalla data del presente avviso alla com- con le modalità pre-

U. 2 settembre 1919, n. 1495.

IL SINDACO

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

1995-1996) Roma, 1998 - Istituto Poligrafico dello Stato - D. C. (2.300.000)

Foto: IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

Discussion

[illegible][illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 7R5021

No. 780821

[illegible]

1915-1916) Memoirs, 1915-1916. Folio. 1 vol. 100 x 150 mm.

References

17362 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

Provincia di _____

Comune di _____

SEZIONE ^(a) _____

0303

LISTA ELETTORALE

della Sezione per l'anno 194 _____

050 LISTA ELETTORALE

della Sezione per l'anno 194

(a) Scrivere in tutte lettere il numero della sezione.

[illegible]

0590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

[illegible]

Inside

Visto IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

La presente lista della Sezione N. (1) _____ del Comune di _____
consiste di numero (2) _____ fogli e comprende
numero (3) _____ elettori iscritti.

IL SEGRETARIO COMUNALE

bollo

IL SINDACO

LA COMMISSIONE ELETTORALE DI

Vedute le liste definitive del Comune di _____ rettificata in conformità
delle proprie deliberazioni in data _____ emesse in virtù degli articoli 14 e 15
del decreto ministeriale 24 ottobre 1944;
approva e autentica la presente lista di sezione, alla quale sono stati aggiunti numero (1) _____
nominativi e dalla quale sono stati cancellati
numero (2) _____ nominativi.

La presente lista comprende pertanto numero (3) _____
elettori iscritti.

I COMPONENTI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

bollo

approva e autentica la presente lista di sezione, alla quale sono stati aggiunti numero (1) _____

_____ nominativi e dalla quale sono stati cancellati
numeri (1) _____ nominativi.

La presente lista comprende pertanto numero (1) _____

_____ elettori iscritti.

Il _____

I COMPONENTI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Stallo

(1) Da scrivere in tutte lettere.

Provincia di

Comune di

SEZIONE ^(a)

20431
ESTRATTO
DELLA LISTA ELETTORALE
DELLA SEZIONE

Da affiggere nella sala di votazione

0633

[illegible]

Provincia di

Comune di

LISTA ELETTORALE
2068
FEMMINILE

LISTA ELETTORALE 2068 FEMMINILE

ANNO	Numero d'ordine	Numero della sezione alla quale ogni anno l'elettrice è assegnata	COGNOME, NOME E PATERNITÀ DELL' ELETTRICE (per ordine alfabetico) (e, in caso di omocinia, cognome e nome anche della madre)	COMUNE E DATA DI NASCITA	ABITAZIONE
194					
194				nata a	
194			di	il	
194			e di		
194				nata a	
194			di	il	
194			e di		
194				nata a	
194			di	il	
194			e di		
194				nata a	
194			di	il	
194			e di		
194				nata a	
194			di	il	
194			e di		
194				nata a	
194			di	il	
194			e di		
194				nata a	
194			di	il	
194			e di		
194				nata a	
194			di	il	
194			e di		
194					
194					

194				nata a	
194			di		
194				il	
194			e di		
194				nata a	
194			di		
194				il	
194			e di		
194				nata a	
194			di		
194				il	
194			e di		
194				nata a	
194			di		
194				il	
194			e di		
194				nata a	
194			di		
194				il	
194			e di		
194				nata a	
194			di		
194				il	
194			e di		
194				nata a	
194			di		
194				il	
194			e di		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto: IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Index

LA COMMISSIONE ELETTORALE DI

Vedute le proprie deliberazioni in data emesse in virtù degli
articoli 14 e 15 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 1944; approva e autentica la presente
lista, rettificata in conformità delle deliberazioni anzidette, la quale consta di numero (1)
..... fogli e comprende numero (1)
elettrici iscritte.

....., li

I COMPONENTI

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

.....
.....
.....



(1) Da scrivere in tutte lettere.

li

I COMPONENTI

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Illo

(1) Da scrivere in tutte lettere.

N. B. — Prima di autenticare la presente lista, il Presidente della Commissione elettorale dovrà provvedere a legarne insieme i fogli ed a vidimare ciascun foglio apponendovi la propria firma.

ANNO	Numero d'ordine	Numero della sezione alla quale ogni anno l'elettrice è assegnata	COGNOME, NOME E PATERNITÀ DELL'ELETTRICE (per ordine alfabetico) (e, in caso di omonimia, cognome e nome anche della madre)	COMUNE E DATA DI NASCITA	ABITAZIONE
194					
194				nata a	
194			di	il	
194			e di		
194					
194				nata a	
194			di	il	
194			e di		
194					
194				nata a	
194			di	il	
94			e di		
194					
194				nata a	
194			di	il	
94			e di		
194					
194				nata a	
194			di	il	
94			e di		
194					
194				nata a	
194			di	il	
194			e di		
194					
194				nata a	
194			di		

194				nata a	
194			di	il	
194			e di		
91					
194				nata a	
194			di	il	
194			e di		
91					
194				nata a	
194			di	il	
194			e di		
194				nata a	
194			di	il	
194			e di		
194				nata a	
194			di	il	
194			e di		
194				nata a	
194			di	il	
194			e di		
191					
194				nata a	
194			di	il	
194			e di		
194					

Titolo o documento in base al quale è effettuata l'iscrizione (iscrizione nel re- gistro di popolazione del Comune o, in mancanza, al- tri documenti da cui risulti la residenza; documento dal quale risulti la condizione di profuga o sfollata)	Anno dell'iscrizione e numero del fascicolo riguardante ciascuna iscrizione	Se l'iscrizione trovasi nella condizione di profuga o sfollata (indicare anche il Comune di prove- nienza e l'abitazione in caso avuta)	ANNOTAZIONI	MOTIVO della cancellazione dell'elettrice dalla lista

BoDo

Visto: IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

ANNO	Numero d'ordine	Numero della sezione alla quale ogni anno l'elettore è assegnato	COGNOME, NOME E PATERNITÀ DELL'ELETTORICE (per ordine alfabetico) (e, in caso di omomimia, cognome e nome anche della madre)	COMUNE E DATA DI NASCITA	ABITAZIONE
94				nata a	
194			di	il	
194			e di		
194				nata a	
194			di	il	
94			e di		
194				nata a	
194			di	il	
94			e di		
194				nata a	
194			di	il	
94			e di		
194				nata a	
94			di	il	
194			e di		
194				nata a	
194			di	il	
94			e di		
194				nata a	
194			di	il	
94			e di		
194				nata a	
194			di	il	

194				nata a	
94			di	il	
194			e di		
94					
194				nata a	
94			di	il	
94			e di		
94					
194				nata a	
194			di	il	
94			e di		
94					
194				nata a	
194			di	il	
194			e di		
194					
194				nata a	
194			di	il	
194			e di		
194					
194				nata a	
194			di	il	
194			e di		
194					

AVVISO

DI DEPOSITO DELLA LISTA ELETTORALE DEFINITIVA

(da pubblicarsi ai sensi dell'art. 15 del decreto ministeriale 24 ottobre 1944)

COMUNE DI _____

IL SINDACO

RENDE NOTO

che da oggi trovasi depositata presso la Segreteria del Comune la lista elettorale definitiva, compilata a' termini del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre

AVVISO

DI DEPOSITO DELLA LISTA ELETTORALE DEFINITIVA

(da pubblicarsi ai sensi dell'art. 15 del decreto ministeriale 24 ottobre 1944)

COMUNE DI _____

IL SINDACO

RENDE NOTO

che da oggi trovasi depositata presso la Segreteria del Comune la lista elettorale definitiva, compilata a' termini del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre

IL SINDACO

RENDE NOTO

che da oggi trovasi depositata presso la Segreteria del Comune la lista elettorale definitiva, compilata a' termini del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e del decreto ministeriale 24 ottobre 1944.

Ogni cittadino può, entro dieci giorni, prenderne visione.

IL SINDACO

AVVISO

DI DEPOSITO DELLA LISTA ELETTORALE

(da pubblicarsi ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 24 ottobre 1944)

COMUNE DI _____

IL SINDACO

RENDE NOTO

che da oggi trovasi depositato presso la Segreteria del Comune un esemplare della lista elettorale compilata a' termini del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e del decreto ministeriale 24 ottobre 1944, unitamente ai titoli e documenti che si riferiscono a ciascun nominativo.

Ogni cittadino può, entro dieci giorni, prendere visione della lista e dei documenti relativi.

AVVISO

DI DEPOSITO DELLA LISTA ELETTORALE

(da pubblicarsi ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 24 ottobre 1944)

COMUNE DI _____

IL SINDACO

RENDE NOTO

che da oggi trovasi depositato presso la Segreteria del Comune un esemplare della lista elettorale, compilata a' termini del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e del decreto ministeriale 24 ottobre 1944, unitamente ai titoli e documenti che si riferiscono a ciascun nominativo.

Ogni cittadino può, entro dieci giorni, prendere visione della lista e dei documenti relativi.

IL SINDACO

RENDE NOTO

che da oggi trovasi depositato presso la Segreteria del Comune un esemplare della lista elettorale, compilata a' termini del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, e del decreto ministeriale 24 ottobre 1944, unitamente ai titoli e documenti che si riferiscono a ciascun nominativo.

Ogni cittadino può, entro dieci giorni, prendere visione della lista e dei documenti relativi.

Contro le iscrizioni e le omissioni nella lista ciascun cittadino può reclamare nel termine di dieci giorni, con le modalità previste dall'art. 24 del testo unico 2 settembre 1919, n. 1495.

IL SINDACO

Provincia di _____

Comune di _____

LISTA ELETTORALE

LISTA ELETTORALE

2056

ANNO	Numero d'ordine	Numero della sezione alla quale ogni anno l'elettore è assegnato	COGNOME, NOME E PATERNITÀ (e in caso di omonimia cognome e nome anche della madre) dellettore COMUNE E DATA DI NASCITA (per ordine alfabetico)	ABITAZIONE	T in bas l'iscri giro Comu tri de la res quale di
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194					

N°	Numero d'ordine	Numero della sezione alla quale ogni anno l'elettore è assegnato	COGNOME, NOME E PATERNITÀ (e in caso di omonimia cognome e nome anche della madre) dell'elettore COMUNE E DATA DI NASCITA (per ordine alfabetico)	ABITAZIONE	Titolo o documento in base al quale è effettuata l'iscrizione (iscrizione nel re- gistro di popolazione del Comune o, in mancanza, al- tri documenti da cui risulti la residenza; documento dal quale risulti la condizione di profugo o sfollato)
			figlio di _____ e di _____ nato a _____ il _____		
			figlio di _____ e di _____ nato a _____ il _____		
			figlio di _____ e di _____ nato a _____ il _____		
			figlio di _____ e di _____ nato a _____ il _____		
			figlio di _____ e di _____ nato a _____ il _____		 
			figlio di _____ e di _____ nato a _____ il _____		
			figlio di _____ e di _____ nato a _____ il _____		

194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		

figlio di
e di
nato a
il

figlio di
e di
nato a
il

figlio di
e di
nato a
il

figlio di
e di
nato a
il

figlio di
e di
nato a
il

figlio di
e di
nato a
il

figlio di
e di
nato a
il

figlio di
e di
nato a
il

0 3 4 5

ANNO	Numero d'ordine	Numero della sezione alla quale ogni anno l'elettore è assegnato	COGNOME, NOME E PATERNITÀ (e in caso di omonimia cognome e nome anche della madre) dell'elettore COMUNE E DATA DI NASCITA (per ordine alfabetico)	ABITAZIONE	Titolo in base al l'iscrizione già in Comune tri docu la residen quale re di pro
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		

[illegible]

194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		

ANNO	Numero d'ordine	Numero della sezione alla quale ogni anno l'elettore è assegnato	COGNOME, NOME E PATERNITÀ (e in caso di omonimia cognome e nome anche della madre) de l'elettore COMUNE E DATA DI NASCITA (per ordine alfabetico)	ABITAZIONE	Ti in bas l'cri giro Comu tri de la res quale di
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		

194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		
194			figlio di		
194			e di		
194			nato a		
194			il		

nato a

il

figlio di

e di

nato a

il

figlio di

e di

nato a

il

figlio di

e di

nato a

il

figlio di

e di

nato a

il

figlio di

e di

nato a

il

figlio di

e di

nato a

il

figlio di

e di

nato a

il

Mod. B

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI

UFFICIO VI - CASELLARIO GIUDIZIALE CENTRALE

ATTESTAZIONE PENALE

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1943;

A richiesta di _____

SI ATTESTA

che in questo Casellario Giudiziale Centrale, al nome di _____

(di o fu) _____

e (di o fu) _____

nat il 2085 _____

in _____ Circondario di _____

RISULTA

11

194

Bollo

IL SEGRETARIO CAPO

AVVERTENZA -- Nel Casellario Giudiziale Centrale sono conservati o classificati soltanto gli estratti delle sentenze di condanna per delitti preveduti nel codice penale in vigore dal 1° gennaio 1900, nonché le notizie concernenti i precedenti giudiziari comunicanti ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con R. D. 10 ottobre 1900, n. 348.



CASELLARIO GIUDIZIARIO

PROCURA DEL REGNO

DI _____

CERTIFICATO GENERALE

Al nome di _____

_____ di o fu _____

e di o fu _____

nat. il _____ in _____

Circondario o stato di _____

sulla richiesta di _____

per motivo di _____

SI ATTESTA

che in questo Casellario Giudiziaro

RESULTS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper appears slightly aged or off-white. There is no handwriting or printed text on the page.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0672

Provincia di

²
~~Comune~~ di
₂₈₃
₃₃

ALL'UFFICIO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PRESSO IL TRIBUNALE

di

Spedito dal Comune il

Ricevuto dall'Ufficio del Casellario il

Provincia di

²
Comune di
₆₆₃

ALL'UFFICIO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PRESSO IL TRIBUNALE

di

Spedito dal Comune il

Ricevuto dall'Ufficio del Casellario il

Restituito dall'Ufficio del Casellario il

(oppure per l'Ufficio Centrale del Casellario giudiziale presso il Ministero di Grazia e Giustizia)

Numero d'ordine

COGNOME E NOME

Paternità e Maternità

Nome e data di nascita

**Annotazione dell'Ufficio
del Casellario giudiziale
(« nulla » oppure
« allegasi certificato »)**

Timbro del Casellario
giudiziale
e firma del Segretario

ESTRATTO DI ELENCO ELETTORALE PER L'UFFICIO DEL CASELLARIO
GIUDIZIALE PRESSO IL TRIBUNALE DI

(oppure per l'Ufficio Centrale del Casellario giudiziale presso il Ministero di Grazia e Giustizia)

(art. 4 del decreto ministeriale 24 ottobre 1944)

[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

No. 785821

[illegible]

[illegible]

BEST COPY POSSIBLE

0 4 8 3

stesso termine dovranno essere pro
nelle condizioni di cui all'art. 1 del decret
e cioè che, pur essendo iscritti nel registro di

- 1) abbiano in questo la sede principale
- 2) abbiano trasferito *di fatto* la propria

Alle domande, compilate come indicato sop
dei requisiti di cui ai numeri 1 o 2, deve esser
denza, relativa all'avvenuta rinuncia alla iscrizione
province dell'Italia settentrionale, oppure la di
comune di residenza, ove esso appartenga alle
del citato art. 1 del decreto legislativo Luogotenente

Addì, _____

0 6 8 4

ranno essere presentate le domande di iscrizione
l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945
nel registro di popolazione di un altro comune:
sede principale dei propri affari o interessi;
atto la propria residenza in questo comune da almeno
ne indicato sopra e corredate dei documenti comprovanti
o 2, deve essere allegata anche la dichiarazione del comu-
cia alla iscrizione in quella lista, ove detto comune appa-
oppure la dichiarazione di avvenuta cancellazione dalla
appartenga alle provincie dell'Italia centrale e meridionale
ativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201.

2062

IL SINDA

ate le domande di iscrizione
egislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201
lazione di un altro comune:
propri affari o interessi;
idenza in questo comune da almeno sei mesi.
corredate dei documenti comprovanti il possesso
egata anche la dichiarazione del comune di resi-
a quella lista, ove detto comune appartenga alle
azione di avvenuta cancellazione dalla lista del
vencie dell'Italia centrale e meridionale, ai sensi
le 12 aprile 1945, n. 201.

IL SINDACO

2053

All. H3 4

Spuntato H3 1

MANI PER LA PRESENTAZIONE DI ISCRIZIONE NE

COMUNE DI

IL SI

2051

RENT

0687

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

MANIFESTO

PRESENTAZIONE DELLE D

ZIONE NELLE LISTE ELE

COMUNE DI _____

IL SINDACO

2061

RENDE NOTO

0-688

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

TESTO

**NE DELLE DOMANDE
E LISTE ELETTORALI**

DACO

NOTO

che per il decreto legislativo Luogotenenziale 2 già compiuto o compiano non più tardi del 31 essere iscritti di ufficio nella lista elettorale, purché entro il 24 ottobre 1944, la residenza in questo Comune sia stabile del Comune stesso.

Per essi non è obbligatoria la presentazione della domanda, presentarla, nei termini e nei modi appresso indicati.

Le domande dovranno essere presentate in forma di manifesto.

La domanda di iscrizione nella lista deve essere firmata dal richiedente.

Nel caso egli non possa scrivere, potrà far firmare la domanda all'impiegato a ciò delegato dal Sindaco o dal segretario comunale, i quali dovranno attestare l'identità del richiedente.

La domanda in carta libera dovrà contenere:

- a) paternità, luogo e data di nascita del richiedente;
- b) l'abitazione.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° Copia dell'atto di nascita, quando il richiedente non sia in grado di produrre, per

Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247 tutti i cittadini
più tardi del 31 dicembre 1944, il ventunesimo anno di
età elettorale, purchè abbiano, a norma dell'art. 3 del decreto
in questo Comune e si trovino compresi nel registro de
la presentazione della domanda di iscrizione, ma è in
modi appresso indicati, anche per evitare eventuali omis
essere presentate non più tardi del 20° giorno dalla data

e nella lista deve essere firmata dal richiedente.

scrivere, potrà fare domanda verbale dinanzi al segretario
al Sindaco o dinanzi a notaio, sempre alla presenza di due
tità del richiedente.

era dovrà contenere le seguenti indicazioni:
data di nascita del richiedente;

essere uniti i seguenti documenti:

nascita, quando il richiedente non sia nato in questo Com
di produrre, per le attuali contingenze, copia dell'atto di

embre 1944, n. 247 tutti i cittadini che abbiano
embre 1944, il ventunesimo anno di età debbono
iano, a norma dell'art. 3 del decreto ministeriale
trovino compresi nel registro della popolazione

domanda di iscrizione, ma è in loro facoltà di
anche per evitare eventuali omissioni.
più tardi del 20° giorno dalla data del presente

firmata dal richiedente.

domanda verbale dinanzi al segretario comunale o
notaio, sempre alla presenza di due testimoni, i

seguenti indicazioni:
edente;

documenti:

ente non sia nato in questo Comune. Qualora
uali contingenze, copia dell'atto di nascita, potrà

- 1° Copia dell'atto di nascita, quando il
l'interessato non sia in grado di produrre, per
ritenersi sufficiente qualsiasi altro documento,
risultino gli estremi relativi al luogo ed alla data
2° Atto comprovante la residenza in que

**I profughi e gli sfollati della
ranea dimora in questo Comune
Essi possono però richiedere il
del Comune di residenza. Le relati
tate a questo Comune non più ta
sente manifesto.**

Addì, _____

0 6 9 3
nascita, quando il richiedente non sia nato in questo Co
di produrre, per le attuali contingenze, copia dell'atto c
altro documento, rilasciato da un pubblico ufficio, sem
il luogo ed alla data di nascita.
a residenza in questo Comune.

sfollati della presente guerra, che hanno
esto Comune vengono iscritti nella lista el
b richiedere il mantenimento dell'iscrizione
enza. Le relative domande dovranno esse
ne non più tardi del 20° giorno dalla da

IL SINI

0694

ente non sia nato in questo Comune. Qualora
uali contingenze, copia dell'atto di nascita, potrà
ato da un pubblico ufficio, semprechè da esso
nascita.
omune.

ente guerra, che hanno la tempo-
ono iscritti nella lista elettorale.
ntenimento dell'iscrizione nella lista
domande dovranno essere presen-
del 20° giorno dalla data del pre-

IL SINDACO



MINISTERO DELL'INTERNO

A. Chiesi, Tiroli - 104-XXI - Ord. 601 - F.to 16,2x22,0 (200.000)

Sog. Magg. R.R. Temple

Commissione Alleata

Sottocommissione Governo Locale

2080

R O M A

Via Veneto

0 6 9 6

